



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Synthomer Srl
Filago (BG)
synthomer@legalmail.it

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO ALLA DOMANDA DI RIESAME DELL'AIA RILASCIATA ALLA SYNTHOMER S.P.A. DI FILAGO– PROCEDIMENTO ID 483/1215.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 07/12/2018, prot. n. 1468/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di riesame del decreto di Autorizzazione integrata ambientale rilasciato con D.M. 289 del 24/10/2017.

Trattandosi pertanto di modifica non sostanziale, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-nonies, comma 1 del d.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento, laddove necessario, del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

ALL: prot. CIPPC n. 1468/2018

ID Utente: 374
ID Documento: DVA-D3-AG-374_2018-0192
Data stesura: 11/12/2018

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 11/12/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225050 - e-mail: dva-3@minambiente.it
e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 11/12/2018 alle ore 17:34



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE – IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Dott. Antonio Ziantoni
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione Parere istruttorio conclusivo relativo alla domanda di riesame dell'AIA
rilasciata dalla Synthomer SpA di Filago – Procedimento ID 483/1215.

In allegato alla presente, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente relativo al
funzionamento della Commissione Istruttoria per l'AIA-IPPC, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo dell'impianto in oggetto aggiornato come richiesto da codesta Direzione Generale.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. PIC

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225077

e-mail: commissione.AIA@minambiente.it e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it

ID Utente: 426

ID Documento: CIPPC-426_2018-0067

Data stesura: 05/12/2018



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
SYNTHOMER S.r.l FILAGO (BG)

RIESAME AIA - ID 483-1215

GESTORE	SYNTHOMER S.R.L.
LOCALITÀ	FILAGO (BG)
GRUPPO ISTRUTTORE	<ul style="list-style-type: none">– Dott.Mauro Rotatori – Referente GI– Ing. Alberto Pacifico– Avv. David Roettgen– Ing. Annamaria Ribaudo – Regione Lombardia– Ing. Andrea Castelli- Provincia di Bergamo– Sig. Pierangelo Pasquini - Comune di Filago



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

INDICE

1	DEFINIZIONI	3
2	INTRODUZIONE	6
	• Atti presupposti	6
	• Atti normativi	7
	• Attività istruttorie	11
3	OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE	12
4	DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA PRESENTATA DAL GESTORE	13
	• Premessa	13
	• Progetto dei bacini di contenimento ai serbatoi B36, B200	13
	• Progetto del bacino di contenimento al serbatoio B18.1	14
	• Cronoprogramma delle modifiche	14
	• Emissione al camino E127	15
	• Impatto acustico	21
	• Cronoprogramma del piano di monitoraggio rif art 4.1 del DM 289	26
	• Impatto olfattivo rif art.1.5 del DM 289 e PIC cap 8.9	26
	• Misure per la prevenzione e l'avvio a riciclo o recupero di materia dei rifiuti prodotti	26
	• Programma di ispezione ed intervento LDAR rif PIC cap 8.4	26
	• Metodi analitici chimici e fisici rif PMC cap 11.	27
5	CONCLUSIONI	27
6	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	28
7	TARIFFA ISTRUTTORIA	28



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

1 DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Ente di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Lombardia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttorie di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	Synthomer Srl, Installazione IPPC sita in Via delle Industrie n.9, Comune di Filago (BG), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, DLgs. n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014)



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; <p>(art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutare l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

Valori Limite di Emissione (VLE)

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

2 INTRODUZIONE

Il Gestore, con nota acquisita agli atti istruttori al prot. m_amte.DVA.Registro Ufficiale.I.0011520 del 18/05/2018, ha presentato in allegati una serie di documenti per la verifica di adempimenti a prescrizioni indicati nell'AIA.

L'Autorità Competente, con nota m_amte.DVA.Registro Ufficiale.U.0013134 del 07/06/2018 ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio di Riesame dell'AIA, ID 483/1215, ai sensi dell'art.29 nonies del D.Lgs 152/06 e s.m., relativamente alla trasmissione del piano di adeguamento dei bacini di contenimento dei serbatoi 6 e 9 in ottemperanza alla prescrizione di cui all'art.1 comma 3 dell'AIA.

- **Atti presupposti**

Visto	Il Decreto di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata allo stabilimento SYNTHOMER, sito nel comune di FILAGO con Decreto N. Prot. DEC_MIN-2017-0000289 del 24-10-2017 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana –Serie Generale N. 271 del 20-11-2017;
visto	Il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

vista	<p>la l'assegnazione per l'istruttoria per l'AIA dell'impianto della Synthomer srl., sita nel Comune di Filago (BG), al Gruppo Istruttore così costituito: Dott. Mauro Rotatori – Referente Gruppo istruttore; Ing. Alberto Pacifico; Avv. David Roettgen.</p> <p>Il Gruppo Istruttore integrato in sede istruttoria da i seguenti esperti individuati dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Bergamo, e dal Comune di Filago: Ing. Annamaria Ribaudò; Ing. Andrea Castelli; Dott. Pierangelo Pasquini.</p>
preso atto	<p>che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: Dott. Ch. Luca Funari.</p>

• *Atti normativi*

Visto	il D.Lgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O) e s.m.i.;
visto	Il D.lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
visto	L'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	L'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che riporta le norme procedurali generali dell'impianto;
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'AC nel determinare le condizioni per l'AIA, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “<i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i>”;</p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “<i>L’autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione</i>”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale “<i>fatto salvo l’articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso</i>”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale “<i>l’autorita’ competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i> <i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i> <i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l’autorita’ competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili</i>”;</p>



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014) ai sensi del quale <i>“l'autorita' competente puo' fissare valori limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <p><i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i></p> <p><i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”;</i></p>



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

visto

l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale *"Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorita' competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:*

a) quando l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorita' competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;

b) al momento della cessazione definitiva delle attivita', valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;

c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilita' tecnica di dette misure;

d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attivita' la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attivita' autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;

e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attivita' esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attivita' autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

vista

La Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, *Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;*



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

visto	<p>l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale...considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessita' di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita' ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorita' competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5”</i> con conseguente obbligo per l'autorita' competente di prescrivere <i>“...nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari piu' rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale”</i>;</p>
esaminato esaminati	<p>Il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare 24/04/2008. i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Best Available Techniques Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector – Febbraio 2016;• Best Available Techniques for the Production of Polymers (POL)- Agosto 2007.

• Attività istruttorie

Esaminato	Il Decreto di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata allo stabilimento SYNTHOMER, sito nel comune di FILAGO con Decreto N. Prot. DEC_MIN-2017-0000289 del 24-10-2017;
esaminata	l'istanza di verifica adempimenti e relativi allegati, trasmessa dal Gestore e acquisita agli atti istruttori prot. m_amte.DVA.Registro Ufficiale.I.0011520.18-05-2018;
esaminata	la comunicazione di avvio del procedimento Prot. m_amtDVA.Registro Ufficiale.U.0013134 del 07/06/2018;
considerate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente Relazione Istruttoria e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
vista	la R.I. di ISPRA del 2/7/2018 prot CIPPC 00802 del 10/07/2018;
viste	le note di risposta del Gestore, alla richiesta d'integrazione prot CIPPC 794 del 9/07/2018, acquisite con prot CIPPC 918 del 27/07/2018 e 919 del 27/7/2018;



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

vista la mail di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per l'approvazione in data 18/09/2018 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 1069 del 25/09/2018.

3 OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Denominazione impianto	SYNTHOMER S.r.L. - Filago
Indirizzo sede operativa	Via delle industrie 9 24040 FILAGO (BG)
Sede Legale	Via delle industrie 9 24040 FILAGO (BG)
Gestore dell'impianto	Casadei Floriano Via delle industrie 9 24040 FILAGO (BG) Recapiti telefonici 035990245 e-mail floriano.casadei@synthomer.com
Rappresentante Legale	Altimare Ida Via delle industrie 9 24040 FILAGO (BG)
Referente IPPC	Casadei Floriano Via delle industrie 9 24040 FILAGO (BG) Recapiti telefonici 035990245 e-mail floriano.casadei@synthomer.com
Tipo impianto	Impianto Chimico
Codice e attività IPPC	Codice IPPC: 4.1 Prodotti chimici organici di base Classificazione NACE: Lavorazione di prodotti chimici Codice: 24 Classificazione NOSE-P: fabbricazione di prodotti chimici organici (industria chimica) Codice: 105.09
Impianto a rischio incidente rilevante	Sì
Sistema di gestione ambientale	Regolamento Ce EMAS III e UNI EN ISO 14001



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

4 DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA PRESENTATA DAL GESTORE

- **Premessa**

Il Gestore nella sua istanza (m_amte.DVA.Registro Ufficiale.I.001152.18.05.2018) indica la verifica di una serie di adempimenti derivanti da prescrizioni poste in AIA, ed il particolare:

- Progetto di adeguamento bacini di contenimento n. 6 e n. 9 PIC capitolo 8.3

- **Progetto dei bacini di contenimento ai serbatoi B36, B200**

Obiettivo del progetto previsto dal Gestore è l'incremento della sicurezza dei bacini di contenimento dei serbatoi B36 e B200 e al contempo l'ottemperanza a quanto previsto in art. 1 c.3 di AIA: *“Come prescritto al paragrafo 8.3-Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliare e combustibili, pagg. 69-70 del PIC, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5 del presente decreto, il Gestore dovrà presentare al MATTM e ad ISPRA, un progetto di adeguamento dei bacini di contenimento n.6 e 9.”*

Il progetto prevede la realizzazione di pareti di contenimento di altezza e spessore maggiori rispetto alle pareti esistenti, al fine di contenere e compensare adeguatamente quanto contenuto nei serbatoi in oggetto.

L'area del bacino di interesse misura 6,15 x 12,70 m, l'intervento prevede la realizzazione di setti in cemento armato aventi altezza pari a 3,20 metri e spessore variabile da 0,30 a 0,40 metri, che si innestano su muri di contenimento esistenti, di altezza pari a 1,60 metri rispetto al piano campagna e spessore 0,20 m.



Figura 1. Localizzazione dell'intervento

Il progetto elabora un calcolo di verifica della capacità di contenimento del bacino secondo i seguenti
PIC Synthomer ID_483_4_12_18.docx1215



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

passaggi:

- Si considera lo svuotamento del serbatoio più grande, il B36, e si verifica che il volume utile del bacino di contenimento possa contenere il volume del serbatoio B36 che si riversa nel bacino.
- Si suppone che il serbatoio B36, in caso di svuotamento, resti pieno fino alla quota di 3,20 metri (filo superiore del bacino).
- Il volume utile del bacino viene calcolato sottraendo al volume netto del bacino: il volume dei basamenti di calcestruzzo, il volume dei serbatoi occupato fino al filo superiore del bacino ampliato e il volume occupato dalle coibentazioni dei due serbatoi.

La verifica è soddisfatta se il volume utile del bacino risulta maggiore del volume del serbatoio B36 che si riversa nel bacino in caso di svuotamento.

- Volume utile del bacino (V_u) = Volume bacino – Volume basamenti cls – Volume serbatoi B36 e B200 fino a filo bacino - coibentazioni

$$\text{Volume bacino} = 12,3 \text{ m} \times 5,33 \text{ m} \times 3,20 \text{ m} = 210 \text{ m}^3$$

$$\text{Volume basamenti cls} = 22 \text{ m}^3$$

$$\begin{aligned} \text{Volume serbatoi B36 e B200 fino a filo bacino + coibentazioni} &= 2,16^2 \times \pi \times 2,60 + 2,48^2 \\ &\times \pi \times 2,90 = 94 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\underline{V_u} = (210 - 22 - 94) \text{ m}^3 = \underline{94 \text{ m}^3}$$

Volume serbatoio B36 che si riversa nel bacino:

$$\underline{V_{B36}} = 2,23^2 \times \pi \times 5,10 = \underline{80 \text{ m}^3}$$

$$\underline{V_u} > \underline{V_{B36}} \quad \text{La verifica risulta soddisfatta}$$

• **Progetto del bacino di contenimento al serbatoio B18.1**

Per l'incremento della sicurezza del bacino di contenimento del serbatoio B18.1 e al contempo l'ottemperanza a quanto previsto in art. 1 c.3 di AIA: "Come prescritto al paragrafo 8.3- Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliare e combustibili, pagg. 69-70 del PIC, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5 del presente decreto, il Gestore dovrà presentare al MATTM e ad ISPRA, un progetto di adeguamento dei bacini di contenimento n.6 e 9.", il Gestore propone l'ampliamento del bacino di contenimento, provvedendo ad una semplice demolizione di un cordolo di contenimento e la fedele ricostruzione a parità di geometria e volume, tale da ampliare il volume del bacino di contenimento necessario al serbatoio B18.1.

• **Cronoprogramma delle modifiche**

Il Gestore ha fornito il cronoprogramma per la realizzazione delle opere indicate nel progetto di ampliamento dei bacini di contenimento n. 6 e 9 dei serbatoi B36, B200, B18.1. entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

- ***Emissione al camino E127***

La nota tecnica a pag. 72 include come allegato il rapporto di prova n. EVPROJECT-18.003192 delle misurazioni effettuate al camino E127 effettuate dal 14/03/2018 al 14/03/2018.

Di seguito in figura 2 si riporta il suddetto rapporto di prova:



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)



Laboratorio: Via Europa, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) - Sede legale: Via Rota Candiani, 13 - 27043 BRONI (Pavia)
Tel. 0385.287128 (15 linee) - Fax 0385.57311 - E-mail: info@labanalysis.it - Sito internet: <http://www.labanalysis.it>

Pag. 1 di 6

Rapporto di prova n° EVPROJECT-18-003192



Spett.
SYNTHOMER SRL SOCIO UNICO
VIA DELLE INDUSTRIE, 9
24040 FILAGO BG

Luogo della prova: VIA DELLE INDUSTRIE, 9 24040 FILAGO (BG)
Effettuato in data: Dal 14/03/2018 Al 15/03/2018
Campionatore: Meazzi Andrea - LabAnalysis srl, Rovino Marco - LabAnalysis srl
Matrice: Aria da flusso emissivo convogliato
Data inizio prove: 14/03/2018
Data fine prove: 11/04/2018
Data emissione RdP: 27/04/2018
Piano di misurazione: MOD P-OP-93/02 Rev.2

Identificazione emissione: E127

Impianto: combustore dei gas reflui di processo
Atto autorizzativo: D.lgs. 46/2014

Condizioni di normalizzazione

Gas: SECCO
Temperatura: 273,15 K
Pressione: 101,325 KPa
O₂ di riferimento: 11 %

Caratteristiche del punto di emissione

Distanza punti turbolenza a monte: 2 m
Distanza punti turbolenza a valle: 1 m
Forma sezione di misura: circolare
Diametro sezione di misura: 0,7 m
Area sezione di misura: 0,385 m²

Metodi di prova utilizzati

Velocità e portata: UNI EN ISO 16911-1:2013 (Escl. Annex B, C, D, E) MOD
Ossigeno: EPA CTM 030 1997
Umidità: UNI EN 14790:2017
Biossido di Carbonio: EPA CTM 030 1997



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

LabAnalysis s.r.l.

Laboratorio: Via Europa, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) - Sede legale: Via Rota Candiani, 13 - 27043 BRONI (Pavia)
Tel. 0385.287128 (15 linee) - Fax 0385.57311 - E-mail: info@labanalysis.it - Sito internet: http://www.labanalysis.it

Pag. 2 di 6

Rapporto di prova n° EVPROJECT-18-003192

Prova	U.M.	Risultato	IM	P.to rilev. Velocità n°	Temp. Gas [K]	Press. Stat. Din. [Pa]	Press. Din. [Pa]	Velocità [m/s]
Data ora misure:		14/03/2018 10:00						
Temperatura atmosferica durante le prove:	°C	12	2	1	480	0	10	4,57
Pressione atmosferica durante le prove:	Pa	101000	350	2	480		10	4,57
Composizione media del gas O ₂ :	%	10,2	0,83	3	480		10	4,57
Composizione media del gas CO ₂ :	%	3,52	0,26	4	480		15	5,6
Composizione media del gas H ₂ O:	%	9,8	1,3	5	480		10	4,57
Composizione media del gas N ₂ :	%	76,5		6	480		10	4,57
Massa molecolare media:	Kg/Kmole	28,0	0,14	7	480		10	4,57
Temperatura assoluta media del gas:	K	480,0	2	8	480		15	5,6
Pressione assoluta media del gas:	Pa	101000	350					
Fattore di taratura del tubo di Pitot:		0,860						
Wall effect:		0,995						
Velocità media del flusso:	m/s	4,8	0,52					
Portata media fumi emessi umidi:	Nm ³ /h	3770	440					
Portata media fumi emessi secchi:	Nm ³ /h	3400	400					
Percentuale rif. % O ₂ :	%	11						
Portata media fumi emessi secchi rif. % O ₂ :	Nm ³ /h	3300	500					

Prova	U.M.	Risultato	IM	P.to rilev. Velocità n°	Temp. Gas [K]	Press. Stat. Din. [Pa]	Press. Din. [Pa]	Velocità [m/s]
Data ora misure:		15/03/2018 8:45						
Temperatura atmosferica durante le prove:	°C	12	2	1	448	0	10	4,4
Pressione atmosferica durante le prove:	Pa	101000	350	2	448		10	4,4
Composizione media del gas O ₂ :	%	10,4	0,84	3	448		10	4,4
Composizione media del gas CO ₂ :	%	3,57	0,27	4	448		15	5,39
Composizione media del gas H ₂ O:	%	8,4	1,3	5	448		10	4,4
Composizione media del gas N ₂ :	%	77,7		6	448		10	4,4
Massa molecolare media:	Kg/Kmole	28,1	0,14	7	448		10	4,4
Temperatura assoluta media del gas:	K	448,0	2	8	448		15	5,39
Pressione assoluta media del gas:	Pa	101000	350					
Fattore di taratura del tubo di Pitot:		0,860						
Wall effect:		0,995						
Velocità media del flusso:	m/s	4,62	0,52					
Portata media fumi emessi umidi:	Nm ³ /h	3890	470					
Portata media fumi emessi secchi:	Nm ³ /h	3570	430					
Percentuale rif. % O ₂ :	%	11						
Portata media fumi emessi secchi rif. % O ₂ :	Nm ³ /h	3460	530					



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

LabAnalysis s.r.l.

Laboratorio: Via Europa, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) - Sede legale: Via Rota Candiani, 13 - 27043 BRONI (Pavia)
Tel. 0385.287128 (15 linee) - Fax 0385.57311 - E-mail: info@labanalysis.it - Sito internet: http://www.labanalysis.it

Pag. 3 di 6

Rapporto di prova n° EVPROJECT-18-003192

Prova	U.M.	Risultato	IM	P.to rilev. Velocità n°	Temp. Gas [K]	Press. Stat. Δpe [Pa]	Press. Din. Δpi [Pa]	Velocità [m/s]
Data ora misure:		15/03/2018 10:40						
Temperatura atmosferica durante le prove:	°C	12	2	1	448	0	10	4,41
Pressione atmosferica durante le prove:	Pa	101000	350	2	448		10	4,41
Composizione media del gas O ₂ :	%	10,3	0,84	3	448		10	4,41
Composizione media del gas CO ₂ :	%	3,55	0,26	4	448		15	5,4
Composizione media del gas H ₂ O:	%	9,0	1,3	5	448		10	4,41
Composizione media del gas N ₂ :	%	77,2		6	448		10	4,41
Massa molecolare media:	Kg/Kmole	28,1	0,14	7	448		10	4,41
Temperatura assoluta media del gas:	K	448,0	2	8	448		15	5,4
Pressione assoluta media del gas:	Pa	101000	350					
Fattore di taratura del tubo di Pitot:		0,860						
Wall effect:		0,995						
Velocità media del flusso:	m/s	4,63	0,52					
Portata media fumi emessi umidi:	Nm ³ /h	3900	470					
Portata media fumi emessi secchi:	Nm ³ /h	3550	430					
Percentuale rif. % O ₂ :	%	11						
Portata media fumi emessi secchi rif. % O ₂ :	Nm ³ /h	3440	530					

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	O ₂ (%)	U.M.	Conc.	IM	Limite	U.M.	Flusso di Massa	IM	Lim
Metodo di Prova UNI EN 13211:2003 + UNI EN ISO 12846:2013											
mercurio Repl.1	15/03/2018 8:50	60	13,0	mg/Nm ³	<0,000230		0,05	g/h	<0,000657		
mercurio Repl.2	15/03/2018 9:55	60	13,8	mg/Nm ³	<0,000227		0,05	g/h	<0,000580		
mercurio Repl.3	15/03/2018 11:00	60	12,9	mg/Nm ³	<0,000215		0,05	g/h	<0,000618		
mercurio Media			13,2	mg/Nm ³	<0,000224		0,05	g/h	<0,000618		
Metodo di Prova UNI EN 14385:2004											
cadmio Repl.1	15/03/2018 8:50	60	13,0	mg/Nm ³	0,000540			g/h	0,00154		
cadmio Repl.2	15/03/2018 9:55	60	13,8	mg/Nm ³	0,000456			g/h	0,00117		
cadmio Repl.3	15/03/2018 11:00	60	12,9	mg/Nm ³	0,000420			g/h	0,00121		
cadmio Media			13,2	mg/Nm ³	0,000472			g/h	0,00131		
tallio Repl.1	15/03/2018 8:50	60	13,0	mg/Nm ³	<0,00259			g/h	<0,00740		
tallio Repl.2	15/03/2018 9:55	60	13,8	mg/Nm ³	<0,00288			g/h	<0,00736		
tallio Repl.3	15/03/2018 11:00	60	12,9	mg/Nm ³	<0,00276			g/h	<0,00794		
tallio Media			13,2	mg/Nm ³	<0,00274			g/h	<0,00756		
sommatoria Cd, TI (upper bound) Repl.1	15/03/2018 8:50	60	13,0	mg/Nm ³	0,00313		0,05	g/h	0,00894		
sommatoria Cd, TI (upper bound) Repl.2	15/03/2018 9:55	60	13,8	mg/Nm ³	0,00333		0,05	g/h	0,00851		
sommatoria Cd, TI (upper bound) Repl.3	15/03/2018 11:00	60	12,9	mg/Nm ³	0,00318		0,05	g/h	0,00914		
sommatoria Cd, TI (upper bound) Media			13,2	mg/Nm ³	0,00322		0,05	g/h	0,00886		
antimonio Repl.1	15/03/2018 8:50	60	13,0	mg/Nm ³	0,00228			g/h	0,00651		
antimonio Repl.2	15/03/2018 9:55	60	13,8	mg/Nm ³	<0,00249			g/h	<0,00636		
antimonio Repl.3	15/03/2018 11:00	60	12,9	mg/Nm ³	0,00247			g/h	0,00710		
antimonio Media			13,2	mg/Nm ³	0,00241			g/h	0,00666		
arsenico Repl.1	15/03/2018 8:50	60	13,0	mg/Nm ³	<0,00259			g/h	<0,00740		
arsenico Repl.2	15/03/2018 9:55	60	13,8	mg/Nm ³	<0,00287			g/h	<0,00734		
arsenico Repl.3	15/03/2018 11:00	60	12,9	mg/Nm ³	<0,00276			g/h	<0,00794		



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

LabAnalysis s.r.l.

Laboratorio: Via Europa, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) - Sede legale: Via Rota Candiani, 13 - 27043 BRONI (Pavia)
Tel. 0385.287128 (15 linee) - Fax 0385.57311 - E-mail: info@labanalysis.it - Sito internet: http://www.labanalysis.it

Pag. 4 di 6

Rapporto di prova n° EVPROJECT-18-003192

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	O2 (%)	U.M.	Conc.	IM	Limite	U.M.	Flusso di Massa	IM	Limite
arsenico Media			13,2	mg/Nm ³	<0,00274			g/h	<0,00756		
piombo Repl.1	15/03/2018 8:50	60	13,0	mg/Nm ³	0,00318			g/h	0,00908		
piombo Repl.2	15/03/2018 9:55	60	13,8	mg/Nm ³	0,00231			g/h	0,00590		
piombo Repl.3	15/03/2018 11:00	60	12,9	mg/Nm ³	0,00211			g/h	0,00607		
piombo Media			13,2	mg/Nm ³	0,00253			g/h	0,00702		
cromo Repl.1	15/03/2018 8:50	60	13,0	mg/Nm ³	0,02	± 0,16		g/h	0,06	± 0,46	
cromo Repl.2	15/03/2018 9:55	60	13,8	mg/Nm ³	0,016	± 0,070		g/h	0,04	± 0,18	
cromo Repl.3	15/03/2018 11:00	60	12,9	mg/Nm ³	0,015	± 0,067		g/h	0,04	± 0,19	
cromo Media			13,2	mg/Nm ³	0,0182			g/h	0,0470		
cobalto Repl.1	15/03/2018 8:50	60	13,0	mg/Nm ³	<0,000262			g/h	<0,00218		
cobalto Repl.2	15/03/2018 9:55	60	13,8	mg/Nm ³	<0,000854			g/h	<0,00218		
cobalto Repl.3	15/03/2018 11:00	60	12,9	mg/Nm ³	<0,000819			g/h	<0,00236		
cobalto Media			13,2	mg/Nm ³	<0,000812			g/h	<0,00224		
rame Repl.1	15/03/2018 8:50	60	13,0	mg/Nm ³	0,0145			g/h	0,0414		
rame Repl.2	15/03/2018 9:55	60	13,8	mg/Nm ³	0,0141			g/h	0,0360		
rame Repl.3	15/03/2018 11:00	60	12,9	mg/Nm ³	0,0140			g/h	0,0403		
rame Media			13,2	mg/Nm ³	0,0142			g/h	0,0392		
manganese Repl.1	15/03/2018 8:50	60	13,0	mg/Nm ³	0,00111			g/h	0,00317		
manganese Repl.2	15/03/2018 9:55	60	13,8	mg/Nm ³	0,00106			g/h	0,00271		
manganese Repl.3	15/03/2018 11:00	60	12,9	mg/Nm ³	0,00106			g/h	0,00305		
manganese Media			13,2	mg/Nm ³	0,00107			g/h	0,00298		
nicel Repl.1	15/03/2018 8:50	60	13,0	mg/Nm ³	0,00610			g/h	0,0174		
nicel Repl.2	15/03/2018 9:55	60	13,8	mg/Nm ³	0,00450			g/h	0,0115		
nicel Repl.3	15/03/2018 11:00	60	12,9	mg/Nm ³	0,00343			g/h	0,00986		
nicel Media			13,2	mg/Nm ³	0,00467			g/h	0,0129		
vanadio Repl.1	15/03/2018 8:50	60	13,0	mg/Nm ³	<0,000567			g/h	<0,00162		
vanadio Repl.2	15/03/2018 9:55	60	13,8	mg/Nm ³	<0,000631			g/h	<0,00161		
vanadio Repl.3	15/03/2018 11:00	60	12,9	mg/Nm ³	<0,000605			g/h	<0,00174		
vanadio Media			13,2	mg/Nm ³	<0,000601			g/h	<0,00166		
sommatoria Sb, As, Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, V (upper bound) Repl.1	15/03/2018 8:50	60	13,0	mg/Nm ³	0,0552		0,5	g/h	0,158		
sommatoria Sb, As, Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, V (upper bound) Repl.2	15/03/2018 9:55	60	13,8	mg/Nm ³	0,0444		0,5	g/h	0,113		
sommatoria Sb, As, Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, V (upper bound) Repl.3	15/03/2018 11:00	60	12,9	mg/Nm ³	0,0421		0,5	g/h	0,121		
sommatoria Sb, As, Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, V (upper bound) Media			13,2	mg/Nm ³	0,0473		0,5	g/h	0,131		
Metodo di Prova ISO 11338-1:2003 + ISO 11338-2:2003											
benzo(a)antracene Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	mg/Nm ³	<0,000000412			g/h	<0,00000195		
benzo(b)fluorantene Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	mg/Nm ³	<0,000000346			g/h	<0,00000165		
benzo(k)fluorantene Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	mg/Nm ³	<0,000000395			g/h	<0,00000188		
benzo(j)fluorantene Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	mg/Nm ³	<0,000000461			g/h	<0,00000219		
benzo(a)pirene Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	mg/Nm ³	<0,000000363			g/h	<0,00000173		
dibenzo(a,h)antracene Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	mg/Nm ³	<0,000000412			g/h	<0,00000196		
indeno(1,2,3-c,d)pirene Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	mg/Nm ³	<0,000000478			g/h	<0,00000228		
dibenzo(a,l)pirene Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	mg/Nm ³	<0,000000445			g/h	<0,00000212		
dibenzo(a,e)pirene Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	mg/Nm ³	<0,000000395			g/h	<0,00000188		



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

LabAnalysis s.r.l.

Laboratorio: Via Europa, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) - Sede legale: Via Rota Candiani, 13 - 27043 BRONI (Pavia)
Tel. 0385.287128 (15 linee) - Fax 0385.57311 - E-mail: info@labanalysis.it - Sito internet: http://www.labanalysis.it

Pag. 5 di 6

Rapporto di prova n° EVPROJECT-18-003192

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	O2 (%)	U.M.	Conc.	IM	Limite	U.M.	Flusso di Massa	IM	Limite
dibenz(a,h)pirene Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	mg/Nm ³	<0,000000511			g/h	<0,00000243		
dibenz(a,h)pirene Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	mg/Nm ³	<0,000000494			g/h	<0,00000235		
somma idrocarburi policiclici aromatici (IPA) - lower bound Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	mg/Nm ³	<0,000000511		0,01	g/h	<0,00000243		
somma idrocarburi policiclici aromatici (IPA) - medium bound Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	mg/Nm ³	<0,00000231		0,01	g/h	<0,0000110		
somma idrocarburi policiclici aromatici (IPA) - upper bound Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	mg/Nm ³	<0,00000478		0,01	g/h	<0,0000228		
Metodo di Prova UNI EN 1948-1:2006 + UNI EN 1948-4:2014											
3,3',4,4'-tetradorobifenile (PCB 77) Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	4,3	± 1,7		ng/h	20,5	± 8,4	
3,4,4',5-tetradorobifenile (PCB 81) Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	<0,165			ng/h	<0,785		
2,3,3',4,4'-pentadorobifenile (PCB 105) Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	13	± 11		ng/h	62	± 53	
2,3,4,4',5-pentadorobifenile (PCB 114) Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	<0,247			ng/h	<1,18		
2,3',4,4',5-pentadorobifenile (PCB 118) Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	53	± 59		ng/h	252	± 280	
2',3,4,4',5-pentadorobifenile (PCB 123) Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	1,9	± 2,1		ng/h	9	± 10	
3,3',4,4',5-pentadorobifenile (PCB 126) Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	<0,247			ng/h	<1,18		
2,3,3',4,4',5-esadorobifenile (PCB 156) Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	7,8	± 2,8		ng/h	37	± 14	
2,3,3',4,4',5'-esadorobifenile (PCB 157) Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	<0,165			ng/h	<0,785		
2,3',4,4',5'-esadorobifenile (PCB 167) Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	2,2	± 1,2		ng/h	10,5	± 5,8	
3,3',4,4',5'-esadorobifenile (PCB 169) Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	<0,247			ng/h	<1,18		
2,3,3',4,4',5'-eptadorobifenile (PCB 189) Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	<0,330			ng/h	<1,57		
Metodo di Prova UNI EN 1948-1:2006 + UNI EN 1948-4:2014 + UNEP/POPS/COP.3/INF/27 11/04/2007											
somma PCB diossin like WHO-TEQ (tossicità equivalente) - lower bound Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	ng/Nm ³	0,000002752 ± 0,00000088		0,1	µg/h	0,0000131 ± 0,0000014		
somma PCB diossin like WHO-TEQ (tossicità equivalente) - medium bound Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	ng/Nm ³	0,00001879 ± 0,00000060		0,1	µg/h	0,0000894 ± 0,0000098		
somma PCB diossin like WHO-TEQ (tossicità equivalente) - upper bound Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	ng/Nm ³	0,0000149 ± 0,0000011		0,1	µg/h	0,000166 ± 0,000018		
Metodo di Prova UNI EN 1948-1:2006 + UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006											
2,3,7,8-tetradorodibenzo-p-diossina Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	<0,0791			ng/h	<0,377		
1,2,3,7,8-pentadorodibenzo-p-diossina Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	<0,395			ng/h	<1,88		
1,2,3,4,7,8-esadorodibenzo-p-diossina Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	<0,494			ng/h	<2,15		
1,2,3,6,7,8-esadorodibenzo-p-diossina Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	1,80			ng/h	8,57		
1,2,3,7,8,9-esadorodibenzo-p-diossina Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	<0,445			ng/h	<2,12		
1,2,3,4,6,7,8-eptadorodibenzo-p-diossina Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	14,6	± 8,7		ng/h	70	± 42	
octadorodibenzo-p-diossina (OCDD) Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	22	± 18		ng/h	105	± 86	
2,3,7,8-tetradorodibenzofurano Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	1,08			ng/h	5,14		
1,2,3,7,8-pentadorodibenzofurano Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	2,12			ng/h	10,1		
2,3,4,7,8-pentadorodibenzofurano Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	2,41			ng/h	11,5		
1,2,3,4,7,8-esadorodibenzofurano Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	8,7	± 6,2		ng/h	41	± 30	
1,2,3,6,7,8-esadorodibenzofurano Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	4,99			ng/h	23,8		
2,3,4,6,7,8-esadorodibenzofurano Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm ³	2,95			ng/h	14,0		



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

LabAnalysis s.r.l.

Laboratorio: Via Europa, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) - Sede legale: Via Rota Candiani, 13 - 27043 BRONI (Pavia)
Tel. 0385.287128 (15 linee) - Fax 0385.57311 - E-mail: info@labanalysis.it - Sito internet: http://www.labanalysis.it

Pag. 5 di 5

Rapporto di prova n° EVPROJECT-18-003192

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	O2 (%)	U.M.	Conc.	IM	Limite	U.M.	Flusso di Massa	IM	Limite
1,2,3,7,8,9-esadiorodibenzofurano Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm³	<0,363			ng/h	<1,73		
1,2,3,4,5,7,8-eptadiorodibenzofurano Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm³	26	± 13		ng/h	124	± 63	
1,2,3,4,7,8,9-eptadiorodibenzofurano Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm³	4,96			ng/h	23,6		
octadiorodibenzofurano (OCDF) Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	pg/Nm³	32	± 33		ng/h	152	± 160	
Metodo di Prova UNI EN 1948-1:2006 + UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006 + NATO/CCMS Report N°176 1988											
somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) - lower bound Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	ng/Nm³	0,0038	± 0,0010	0,1	µg/h	0,0181	± 0,0051	
somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) - medium bound Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	ng/Nm³	0,0040	± 0,0011	0,1	µg/h	0,0190	± 0,0056	
somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) - upper bound Repl.1	14/03/2018 10:10	480	7,0	ng/Nm³	0,0042	± 0,0011	0,1	µg/h	0,0200	± 0,0056	

U.M. = unità di misura

IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

Conc. = concentrazione

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

I valori medi relativi a più repliche, ove non espressamente indicato, sono stati calcolati con il criterio upper bound.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual (QSM) for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005 and the NELAP Institute (TNI) Standards, Version 5.0). Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Il Responsabile del settore
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n. 423A
Dott. Stefano Maggi



Figura 2. Analisi al camino E127

• **Impatto acustico**

La nota tecnica a pag. 80 include come allegato un documento commissionato dalla società Covestro S.r.l., per l'insediamento di Filago sull'impatto acustico generato dalle industrie insediate.

Lo studio è stato condotto in giugno 2017 e per quanto dichiarato dal Gestore lo stesso è da ritenersi



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

ancora valido non essendo intercorse modifiche dell'installazione che possano influenzare il clima acustico al perimetro.


Il piano di zonizzazione acustica vigente del territorio comunale di Filago, prevede la classificazione descritta in *figura 3*.



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

Area	Classe Acustica	Limite assoluto di zona (dBA) DPCM 14.11.1997	
		Emissione	
		Giorno	Notte
Area occupata dall'insediamento	Classe VI Aree esclusivamente Industriali	65	65
	Classe V Aree prevalentemente Industriali	65	55
	Classe IV Aree di intensa attività umana	60	50
	Classe III Aree di tipo misto	55	45



Estratto Azzonamento Acustico dell'area oggetto di indagine

LEGENDA			Limiti massimi di immissione in dB(A)	
CLASSE	TIPOLOGIA	CAMPITURE	GIORNO	NOTTURNO
I	aree particolarmente protette		50	40
II	aree prevalentemente residenziali		55	45
III	aree di tipo misto		60	50
IV	aree di intensa attività umana		65	55
V	aree prevalentemente industriali		70	60
VI	aree esclusivamente industriali		70	70

Legenda relativa al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale


Figura 3. Classificazione acustica nel territorio di Filago




COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

In figura 4 sono riportate le posizioni di misura scelte ritenute significative dal punto di vista acustico:



Posizioni di rilievo



Posizioni di rilievo da foto aerea

Figura 4. Posizionamento punti di misura

Le misure sono state condotte in data 12/06/2017 in periodo diurno e in notturno, in buone condizioni meteorologiche durante normali attività produttive dell'insediamento, tenendo conto le eventuali correzioni dovute alla tipologia di rumore esaminato (componenti tonali e/o impulsive o presenza di rumore a tempo parziale - e i relativi fattori di correzione: KT , KB , KI), in figura 5 gli esiti delle



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

misure.

PERIODO NOTTURNO

Posizione	LeqA (dBA)	Correzione	Valore Limite Assoluto DPCM 14.11.1997 Emissione (dBA)	Conformità (◇)	Note
1	45.5	-	50	(SI)	Rumorosità Aziendale Valore sovrastimato per lieve sottofondo
2	49.5	-	50	(SI)	Rumorosità Aziendale Confine altre ditte Valore sovrastimato per sottofondo traffico vicina autostrada strada confinate
3	L95 53.6	-	65	(SI)	Confine con autostrada Traffico veicolare continuo, si utilizza parametro statistico L95
5	49.5	-	55	(SI)	Rumorosità Aziendale Confine con campi e prati
6	50.0	-	55	(SI)	Rumorosità Aziendale Confine con campi, prati ed edifici di proprietà
7	42.5	-	55	(SI)	Rumorosità Aziendale Confine con campi e prati Valore sovrastimato per sottofondo traffico
8	41.0	-	55	(SI)	Rumorosità Aziendale Confine con campi e prati Valore sovrastimato per lieve sottofondo traffico vicina Autostrada e SP
9	41.0	-	45	(SI)	Rumorosità Aziendale Punto di misura conoscitivo posto all'interno della proprietà a circa 100 m dal perimetro Lieve sovrastimato per sottofondo traffico vicina SP

(◇) In parentesi, si riporta la previsione rispetto alle proprietà confinanti, nel caso in cui non sia stato opportuno accedere alle stesse e si siano utilizzate *misure orientative* eseguite all'esterno di dette proprietà; in queste situazioni il giudizio è, nel caso, formulato tramite una ipotesi *previsionale* (se possibile, privilegiando l'*attenuazione dell'onda sonora con la distanza per divergenza geometrica*); tale condizione è, nel caso, riportata nel giudizio

Figura 5. Misure acustiche



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

- **Cronoprogramma del piano di monitoraggio rif art 4.1 del DM 289**

In merito alla prescrizione rif art 4.1 del DM289 *“Entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA il Gestore deve applicare le modalità contenute nel PMC. Per impianti esistenti, il Gestore entro i 6 mesi successivi al rilascio dell’AIA concorda con l’ente di controllo ISPRA e ARPA il cronoprogramma per l’adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio prescritto”* il gestore ha presentato un cronoprogramma con la frequenza e la data di avvio del monitoraggio.

- **Impatto olfattivo rif art.1.5 del DM 289 e PIC cap 8.9**

Il gestore in riferimento alle prescrizioni *“E’ fatto obbligo di effettuare se non già effettuato, entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA, un programma di monitoraggio degli odori per la stima, il controllo e l’analisi dell’impatto olfattivo indotto dai processi produttivi. Dovranno essere effettuate misure in almeno 8 punti rappresentativi, di cui almeno 4 localizzati lungo il perimetro dello stabilimento”*. e *“A seguito dell’implementazione del programma di monitoraggio e valutazione degli odori si richiede al Gestore una contestuale analisi tecnica, da inviare all’Autorità Competente. Qualora tale analisi tecnica evidenzi elementi di criticità riconducibili ad emissioni olfattive dello stabilimento, il Gestore dovrà presentare un piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi da sottoporre alla valutazione dell’Autorità Competente”* ha presentato la relazione della società LabAnalysis in cui è presente il rapporto di prova in cui vengono riportate le postazioni e le concentrazioni in U.O ivi riscontrate e il modello diffusivo applicato. Dall’elaborato modellistico si evince che nei punti recettori individuati si ha sempre il valore di concentrazione inferiore a 1 U.O..

- **Misure per la prevenzione e l’avvio a riciclo o recupero di materia dei rifiuti prodotti**

La prescrizione riportata al paragrafo 8.7.4 del PIC del DM 289/2017 recante *“Il gestore deve agire nel rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all’art.179 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Il gestore dovrà presentare all’AC entro 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione aIA , un programma delle misure per la prevenzione e l’avvio a riciclo o recupero di materia dei rifiuti prodotti”*.

Il gestore ha dichiarato che i rifiuti sono gestiti con il supporto della Covestro di Polo e ha fornito i dati da cui si evince che l’indicatore relativo ai rifiuti è contenuto; che viene favorito, per tutti i casi possibili, l’invio al recupero piuttosto che l’invio allo smaltimento, in linea con quanto richiesto all’art179 del D.Lgs 152/06 e in caso di invio allo smaltimento, ove possibile si privilegia la D10 – termodistruzione con recupero energetico.

Per quanto attiene al rifiuto P05-coagulato di lattice di gomma, CER 07.02.12 sono in corso continui processi di ottimizzazione delle ricette di produzione volte a minimizzare la produzione di coagulato per batch.

- **Programma di ispezione ed intervento LDAR rif PIC cap 8.4**

Il gestore ha presentato la relazione della soc Carrara in cui è evidenziata l’implementazione della routine LDAR presso le sue linee produttive e di stoccaggio. Sono state individuate 4548 sorgenti emissive, ma ne vengono monitorate 4161 in quanto le altre non sono accessibili. E’ stimato che la percentuale di perdite si attesterà sempre al di sotto del valore di soglia del 2% e nel caso in cui tale dato dovesse discostarsi dall’atteso verrà redatto un nuovo piano di campagna di monitoraggio.



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

- **Metodi analitici chimici e fisici rif PMC cap 11.**

In riferimento alla prescrizione riportata al capitolo 11 del PMC “Le determinazioni analitiche in laboratorio devono essere effettuate con metodi di analisi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale ed in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità ovvero con metodiche APAT/IRSA -CNR, ISS, USEPA, UNI-ISO, ecc... Qualora il gestore voglia utilizzare metodi differenti rispetto a quelli indicati nelle tabelle seguenti, prima dell'avvio delle attività di monitoraggio e controllo, dovrà presentare la propria proposta all'Ente di Controllo trasmettendo una relazione contenente la descrizione del metodo in termini di pretrattamento e analisi, e tutte le fasi di confronto del metodo proposto con il metodo indicato al fine di dimostrare l'equivalenza tra i due. Si considerano, comunque, attendibili metodi analitici rispondenti alla Norma CEN/TS 14793:2005 - Procedimento di validazione interlaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento- anche se non espressamente indicati in questo Piano di Monitoraggio e Controllo. Anche in questo caso, il gestore dovrà trasmettere una relazione contenente la descrizione del metodo applicato e i risultati relativi alla validazione interlaboratorio. Il gestore ha fornito l'elenco dei metodi in sostituzione a quelli indicati in AIA DM289/2017, ma non ha fornito la documentazione di equivalenza secondo la norma CEN/TS14793:2005 come riportato nella prescrizione.

La documentazione presentata dal gestore si ritiene esaustiva ad eccezione dei metodi analitici e chimici come riportato nella prescrizione in quanto non è stata prodotta la documentazione che attesti la equivalenza dei metodi secondo la norma CEN/TS14793:2005

Gli adempimenti sopra considerati sono di competenza di ISPRA ad eccezione del progetto di adeguamento dei bacini di contenimento n.6 e 9.

5 CONCLUSIONI

In conclusione,

- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame parziale dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);

IL GI ritiene che quanto riportato nella documentazione tecnica trasmessa dal Gestore prot. m_amte.DVA.Registro Ufficiale.I.0011520 del 18/05/2018 e successive integrazioni:

- abbia adempiuto a quanto richiesto nell'art 1 c.3 di AIA: “Come prescritto al paragrafo 8.3- Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliare e combustibili, pagg. 69-70 del PIC, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5 del presente decreto, il Gestore dovrà presentare al MATTM e ad ISPRA, un progetto di adeguamento dei bacini di contenimento n.6 e 9.” Il progetto di adeguamento per entrambi i bacini è considerato accoglibile.



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
SYNTHOMER srl – FILAGO (BG)

6 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Restano fermi, a carico del Gestore, tutti gli ulteriori controlli e frequenze programmati nell'attuale Piano di Monitoraggio e Controllo.

7 TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha trasmesso l'attestazione di versamento della tariffa in accordo con quanto indicato dalla normativa vigente. La tariffa si ritiene congrua.